ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 589

Brindisi, 23 settembre 2015

A tutti gli Iscritti all'Ordine

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni.

Si allegano copia della sentenza del Consiglio di Stato in materia di **"Limiti delle competenze in ambito strutturale"** del 04.09.2015 e di un parere connesso del legale del CNAPPC.

Nello specifico, gli atti in allegato ribadiscono che le prestazioni professionali inerenti le costruzioni in c.a. devono essere affidate ad un architetto o ad un ingegnere, mentre si affermano i principi di valutazione delle cd. "modeste costruzioni civili sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, applicati anche agli ambiti di tutela paesaggistica.

In questo senso si tratta di sottolineare il pubblico ed indifferibile interesse della salvaguardia del nostro paesaggio in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo di opere sia private che pubbliche, per i liberi professionisti come per i dipendenti pubblici.

Poiché i contenuti delle documentazioni che si allegano si rivolgono agli uni ed agli altri, l'invito che si formula è di fare quanto nelle proprie e specifiche competenze per l'osservanza delle norme prescritte.

Si allega una comunicazione della **Agenzia delle Entrate** in materia di "Predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico con la procedura Pregeo".

Si ricorda che la segreteria del ns. Ordine è aperta al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ed il venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Cordiali saluti

Il presidente

Maurizio Marinazzo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Area Servizi Cartografici

Roma, 03/09/2015

Al Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei
Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 22
00183 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri laureati
Piazza Colonna, 361
00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via IV novembre, 114
00197 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
Via San Basilio, 72
00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 ROMA

Prot. 113303

Allegati n.

OGGETTO: Comunicazione relativa alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico con la procedura Pregeo.

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma
e-mail: at_direzionegenerale@pce.agenziaterritorio.it – dc.catastoecartografia@agenziaentrate.it
tel. 0647775390-484 – fax 0647775555

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2015/35112 dell'11 marzo 2015, si è disposto l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche per gli atti tecnici di aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) trasmessi con il modello unico informatico catastale (MUIC) da parte dei professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali.

Nell'ottica di consentire l'utilizzo della trasmissione telematica per tutte le varie e possibili fattispecie di atti di aggiornamento geometrico, la scrivente comunica di aver integrato, a far data dal 1° giugno, la procedura del rilascio dell'Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento con la possibilità di richiederlo anche per le particelle che risultano avere superficie nulla nell'archivio censuario del Catasto dei Terreni.

Al momento della richiesta dell'Estratto di Mappa per atto di aggiornamento nel campo "particelle" deve essere digitato il numero della/e particella/e con superficie censuaria nulla (manufatti interrati, grotte, impianti fotovoltaici, particelle gravate da diritto di superficie, ecc.) comprensivo di parentesi tonde ed anche il numero della/e particella/e a destinazione ordinaria che la/e contengono.

Si chiede di dare diffusione della notizia ai propri iscritti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma
e-mail: at_direzionegenerale@pce.agenziaterritorio.it – dc.catastoecartografia@agenziaentrate.it
tel. 0647775390-484 – fax 0647775555

Mod. UTL015-CON

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2539/2015

Roma, addì - 4 SET. 2015

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
QUESITO:
Proposto da Ministero Della Giustizia
LIMITI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TECNICI GEOMETRI PER QUANTO RILEVANTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI UFFICI TECNICI REGIONALI (C.D. GENIO CIVILE) IN AMBITO STRUTTURALE

Allegati N.
.....

REGIONE TOSCANA GIUNTA
(.....)

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **7477/2012,** emesso dalla SEZIONE SECONDA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Segretario Generale

Numero ____/____ e data __/__/____ - 4 SET. 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 giugno 2015

NUMERO AFFARE 07477/2012

OGGETTO:

Regione Toscana .

Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 222412 in data 7 agosto 2012 con la quale la Regione Toscana, in persona del Presidente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto i propri pareri interlocutori n. 7477/2012 del 17 ottobre 2012, del 23 ottobre 2013 e del 19 marzo 2014;

Viste le note pervenute in adempimento del predetto parere;

Vista la propria pronuncia del 23 gennaio 2013;

Vista la nota della Regione Toscana del 15 maggio 2013 n. AOO-GRT/128839/A.130;

Visti i pareri interlocutori resi dalla Sezione nelle adunanze del 23 ottobre 2013, 19 marzo e 27 agosto 2014;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, presidente Santoro;

PREMESSO

Il Presidente della Giunta regionale Toscana chiede un parere sui limiti delle competenze". professionali esercitabili da questa categoria, in riferimento alla normativa di settore, ed in particolare all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, recante "Regolamento per la professione di geometra", e ciò allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri.

Come già premesso nel parere interlocutorio del 17 ottobre 2012, va ricordato che la Regione ha sottoposto una prima questione relativa alla competenza nella progettazione di civili costruzioni, che comportino la realizzazione di strutture in cemento armato, chiedendo se per tale tipo di costruzioni sia sempre da escludersi la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato ovvero se sia ammissibile tale tecnica costruttiva con il limite

della "modestia" dell'opera. Ritiene, al riguardo, la Regione che la questione potrebbe essere rivalutata alla luce dell'abrogazione, per effetto dell'emanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che riserva all'ingegnere ovvero all'architetto iscritto all'albo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone. Potrebbe, inoltre, costituire – secondo la Regione Toscana – indizio di un'estensione delle competenze professionali dei geometri la circostanza che sovente le prove d'esame somministrate in occasione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (che, secondo il D.M. 15 marzo 1986 pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2006, devono attenere alle competenze professionali dei geometri) menzionino l'uso del cemento armato e che nella descrizione della tariffa professionale (art. 57 l. n. 144 del 1949) l'ossatura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni antisismiche a due piani.

La seconda questione sottoposta riguarda i limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona sismica (in cui ricade interamente la Regione Toscana).

In particolare, la Regione chiede se si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dell'art. 93

d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato "da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori" e della già richiamata tariffa nonché considerando l'avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna, della classificazione come zona sismica.

In conclusione, chiede se i tecnici geometri siano abilitati a svolgere la progettazione e la direzione di lavori per la realizzazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato nei limiti della modestia della costruzione e se sia preclusa qualsiasi attività di progettazione e direzione di lavori di strutture civili in zona sismica.

Con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia faceva presente di non avere competenza al di fuori della vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della professione di geometra a livello europeo; trasmetteva inoltre una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei geometri, nel senso della legittimazione dei geometri a progettare costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di "modeste costruzioni". Nell'appunto esplicativo trasmesso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei geometri si chiarisce che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti

dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.

In data 17 dicembre 2012 il Consiglio nazionale geometri faceva pervenire alla Sezione una memoria, corredata da vari riferimenti giurisprudenziali, secondo cui, mentre la letta l) dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, contemplando la progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, comprende "piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone", la successiva lettera m) consente (così come la lett. b del medesimo art. 16) la progettazione di modeste costruzioni civili senza porre limitazioni all'uso del cemento armato. Tali limitazioni potrebbero derivare esclusivamente dall'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Ma, essendo stato quest'ultimo atto normativo espressamente abrogato dall'art. 1, co. 1, e dall'allegato del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ne conseguirebbe l'abrogazione della riserva in favore di ingegneri ed architetti per la progettazione di opere di conglomerato cementizio semplice o armato e, quindi, resterebbe una generalizzata competenza dei geometri alla progettazione di "modeste costruzioni civili", anche ove esse implichino l'uso di

cemento armato. Quanto, poi, all'identificazione delle "modeste costruzioni civili", l'appunto cita vari casi giurisprudenziali nei quali il giudice ha ritenuto di rinvenire il requisito della "modestia" in singole costruzioni civili. La memoria fa notare inoltre che l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra si consegue a seguito del superamento dell'esame di maturità tecnica, seguito da due anni di pratica professionale e da un nuovo esame di Stato, che deve essere superato. Quest'ultimo esame prevede una prova scritto-grafica consistente nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del geometra, dovendo il candidato fissare liberamente i dati ed operare le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione.

Viene poi confutata la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l'opera implicante l'uso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione.

Con nota del 18 dicembre 212 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca faceva pervenire il proprio avviso per il quale non si sarebbe potuto derogare all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, esulando pertanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.

La Sezione esaminava ancora una volta il quesito nell'adunanza del

23 gennaio 2013 e, constatato come la Regione Toscana, con nota n. 340612/A del 18 dicembre 2012 avesse comunicato di non aver ricevuto nessuno dei suddetti pareri a suo tempo richiesti alle diverse Amministrazioni, trasmetteva alla Regione tutti i suddetti avvisi direttamente pervenuti e invitava la Regione stessa a formulare le proprie conclusive osservazioni.

Con nota n. AOO-GRT/128839/A.130 citata in epigrafe, la Regione faceva pervenire le richieste osservazioni conclusive, nelle quali condivideva la tesi che fosse venuta meno la disposizione che avrebbe comportato l'esclusione della competenza dei geometri alla progettazione di opere in cemento armato, mentre più perplessa appare la posizione per ciò che riguarda le opere collocate in zone sismiche, per le quali si fa riferimento anche al D.M. 14 gennaio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Con la ulteriore pronuncia interlocutoria assunta nelle adunanze19 marzo e 27 agosto 2014 questa Sezione, rilevata l'esistenza di un contenzioso in materia dinanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sospendeva l'espressione del parere, in attesa della pubblicazione della decisone.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato pubblicava quindi in data 23/02/2015 con n.883/2015, una decisione sul ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, di annullamento della delibera Comune di Torri del Benaco n.96/2012, che aveva dettato linee guida in materia

di ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e geometri.

Con riferimento alla rilevanza di tale precedente, va precisato che la Quinta Sezione, con la decisione n.883/2015, aveva annullato la delibera comunale soltanto per la fondatezza del "dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1., gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello regolamentare, nella materia disciplinare", precisando in particolare che "diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verone, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune 'mere direttive interne di natura organizzativa', volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di rango legislativo, l'istruttoria delle richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rilascio, incidendo invece, limitatamente al campo dell'attività edilizia, proprio sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere".

Sul punto della rilevanza di questa decisione del Consiglio di Stato sulla questione in esame, i due ordini professionali rispettivamente degli Ingegneri e dei Geometri hanno emanato due circolari esplicative, la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI n. 526 del 24 aprile 2015 e la Circolare 07/05/2015 n. 5126 del

Consiglio nazionale dei geometri, pervenendo ovviamente a conclusioni opposte.

Ora, va rilevato che il contenuto di tale pronuncia, fondata essenzialmente sulla questione pregiudiziale della incompetenza del Comune di Torri del Benaco a trattare la materia in questione, non consente di ritenerla un precedente idoneo a regolare esaustivamente la materia oggetto del quesito in esame.

Infatti, nonostante il codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non abbia riprodotto la disposizione contenuta nella L. 6 dicembre 1971, n. 1034 secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza, il giudice "annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente" (art. 26, comma 2), tuttavia il principio della preclusione dell'esame di ogni motivo di ricorso afferente al merito della causa in presenza di un vizio-motivo di incompetenza, ha comunque trovato espresso riconoscimento nell'art. 34, comma 2°, primo periodo, del codice, secondo cui "In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati" (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV 22 febbraio 2013 n.1110; T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2014 n. 2631; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 26 marzo 2014, n. 1781; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 45; TAR Lazio Latina Sez. I, 14 giugno 2013 n.549).

CONSIDERATO

È opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni che

riguardano la materia oggetto della richiesta di parere, distinguendo tra: a) quelle disposizioni che, regolando in generale l'esercizio della professione di geometra, ne disciplinano le competenze; b) quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato cementizio; c) quelle che disciplinano specificamente le opere da realizzare nelle zone sismiche.

Quanto alla prima categoria, viene innanzitutto in rilievo l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento per la professione di geometra, che recita: "L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: .....

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili...".

A tale disposizione si aggiunge l'art. 57 della legge 2 marzo 1949, n.

11, relativa alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, che nella categoria "Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti, cui si applicano le tabelle H ed I, prevede le costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industria agraria, le case di abitazione popolari nei centri urbani, gli edifici pubblici, magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie, case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici etc.

Quanto poi alle norme riguardanti le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, occorre far riferimento, sia pure da un punto di vista storico, all'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che recita:

"Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni".

Tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Queste disposizioni erano completate dagli artt. 1 e 2 della L. 5

novembre 1971, n. 1086, oggi trasfusi all'interno del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico dell'edilizia, che reca l'art. 53, che prevede:

"1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli".

Il successivo art. 64 disciplina la progettazione, esecuzione, direzione relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, stabilendo:

"1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'art. 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze

stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera".

Infine, per quanto riguarda le zone sismiche, l'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 cit. dispone, riprendendo gli artt. 17, 18 e 19 L. 2 febbraio 1974, n. 64:

"1. Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie di lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103".

L'art. 94 seguente prevede inoltre che:

"1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e

viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

La questione all'attenzione della Sezione, già in passato ritenuta altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni, si è ulteriormente complicata in seguito all'abrogazione dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 cit., recante norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. Tale abrogazione, verificatasi in seguito al processo del c.d. taglialeggi (D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), ha consentito che la questione, oggetto del quesito principale, trovasse il principio di regolamentazione nell' art. 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cit., che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e

collegi professionali, prevedendo che l'esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.

Sembra pertanto che, per quanto riguarda le opere in cemento armato normale o precompresso e di quelle a struttura metallica, ci si debba riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali: id est, nel caso in esame, alla specifica normativa contenuta nell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, cui la giurisprudenza civile ed amministrativa avevano fatto costante ed indiscusso riferimento (exempli gratia Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 686; Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1457; Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036; TAR Lombardia (Brescia), Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361).

Salvo che questa disposizione – così come formulata – si giustificava in presenza della regola generale, oggi abrogata, dell'art. 1 R.D. n. 2229 del 1939. Infatti, quest'ultima regola generale, mentre era idonea a porre un limite a quanto disposto della lett. m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, per la quale oggetto e limiti dell'esercizio professionale del geometra sono costituiti da "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili", poteva tollerare un'eccezione solo per quanto stabilito dalla lett. l) del medesimo articolo, che contempla "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di

costruzioni rurali e di edifici per uso di industria agricola, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036).

Ma, una volta abrogata la regola generale, la normativa introdotta dall'art. 16 appare squilibrata, nel senso che le modeste costruzioni civili potrebbero essere, in ipotesi tutta da dimostrare, progettate dai geometri, anche se implicanti strutture in cemento armato normale o precompresso, mentre per le costruzioni rurali e per gli edifici di uso industriale agricolo - certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone - i geometri potrebbero progettare solo "piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone". Ciò che era un'eccezione nel senso dell'ampliamento delle funzioni dei geometri, diverrebbe, oggi, un'eccezione in senso riduttivo delle funzioni stesse, al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità.

In tale situazione l'interpretazione delle norme ha visto schierarsi la giurisprudenza su due lati opposti. Da un lato, vi è chi ritiene che ormai non sussistano più limiti alla possibilità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti di modeste costruzioni civili,

e che l'unico limite rinvenibile sia quello derivante dalla identificazione della c.d. "modestia" della costruzione (cfr. exempli gratia, Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 maggio 2013, n. 1108). Dall'altro, vi sono, però, pronunce che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 212 del 2010 – oltre a non dare a quest'ultima abrogazione efficacia retroattiva neppure sul piano interpretativo della normativa precedente (Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989) - continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione, allorché si tratti di costruzioni civili aventi strutture in cemento armato (cfr. exempli gratia, Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; 14 febbraio 2012, n. 2153).

La prima soluzione data al problema non regge, perché trascura quanto disposto dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929 (Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537) e perché non considera che quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 5 novembre 1971, n. 1086, e 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 faceva riferimento ad un consolidato sistema di competenze, che escludeva i geometri dalla progettazione di opere in cemento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; 7 settembre 2009, n. 19292). Essa, inoltre, rinvia ad un limite alquanto indeterminato, essendo stati finora del tutto diversi ed evanescenti i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una costruzione civile possa dirsi "modesta" (cfr. in vario senso, le fattispecie concrete ricordate nella memoria del Consiglio nazionale

dei geometri del 13 dicembre 2012).

L'altra impostazione data al problema sembra trascurare il dato inoppugnabile nascente dall'ordinamento positivo, che ha abrogato la riserva in favore degli architetti ed ingegneri della progettazione ed esecuzione di "ogni opera di conglomerato cementizio, semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone".

Ad avviso della Sezione la strada da percorrere è diversa da quelle sopra accennate.

Si tratta di individuare innanzi tutto un principio regolatore, che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali, e di applicare tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall'altro. Tale principio è senza dubbio ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità (Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292; Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 248; Sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526). Si tratta di un principio espressamente codificato nell'art. 64, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (e già prima nell'art. 1, co. 4, l. n. 1086 del 1971) e del quale l'art. 16, lett. l), R.D. n. 274 del 1929 faceva puntuale applicazione.

Del resto la stessa L. 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e

dell'architetto), muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano l'ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929 esprime un limite intrinseco all'attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da "interessare l'incolumità delle persone".

Ne deriva che sarebbe illogico non applicare per analogia, anche con riferimento alle costruzioni civili, la facoltà di progettazione, che l'art. 16, lett. l) attribuisce ai geometri, per quanto riguarda l'uso del cemento armato in piccole costruzioni accessorie a quelle rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone; il che può esprimersi dicendo che le modeste costruzioni civili non debbono comportare l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all'incolumità delle persone (Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). In altri termini, anche per le "modeste" costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone.

Se ci si domanda, poi, in cosa consista in dettaglio la competenza di

geometri alla progettazione ed esecuzione di "modeste costruzioni civili", vista l'indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390; Sez. II, 12 maggio 1993, n. 202), va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore.

Pertanto, se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all'effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili, evitando nel contempo, però, comportamenti elusivi del combinato disposto delle lett. l) ed m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929. In tale prospettiva, che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i

calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038). Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989).

Irrilevanti sembrano alla Sezione le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si limitano a ripetere la formula dell'art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare un'attribuzione di competenza alla professione dei

geometri.

Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza ne abbia affermato l'assoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all'ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dell'esame per l'abilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché l'esame stesso non esige necessariamente (e quindi non garantisce) che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili.

In ordine al secondo quesito formulato dalla Regione Toscana – pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi, per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi "modesta" (Cons. Stato, 8 giugno 1998, n. 779), ché, altrimenti, si verrebbe a determinare un'irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole – deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può

non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle "modeste" costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
Marisa Allega

Avv. Marco Antonucci

Roma, 17 settembre 2015

Spett.le
Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
presso il Ministero della Giustizia
Via di S. Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

alla c.a. del Presidente, Arch. Leopoldo Freyrie

Oggetto: competenze professionali dei geometri in ambito strutturale - Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015

A seguito del Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015, è stato richiesto un chiarimento in merito alla tematica segnalata dal Consiglio di Stato e contenuta nel parere in oggetto.

* * *

1. Occorre innanzitutto premettere che il parere della Sezione Seconda del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4 settembre 2015 ha avuto origine da una espressa richiesta di parere della Regione Toscana, formulata in data 7.8.2012 al Consiglio di Stato in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali.

In base a quanto stabilito dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel parere 24 aprile 1980 n. 30, spetta al Consiglio di Stato specifica funzione di consulenza giuridica amministrativa svolta da un organo inserito nell'ordinamento (il Consiglio di Stato è individuato, per tali finalità, nell'art. 100 della Costituzione).

Nel parere del 1980 si è riconosciuta l'esigenza di assicurare alle Regioni la possibilità di avvalersi degli organi dello Stato cui spetta istituzionalmente la funzione consultiva, "*intesa come funzione di ausilio tecnico-giuridico indispensabile per indirizzare nell'alveo della legittimità e della buona amministrazione l'attività di amministrazione attiva*".

Tale attività consultiva, che si ricollega alle origini storiche dell'istituto, costituisce un "ausilio" per la formazione di atti e provvedimenti, fornendo un contributo consultivo per l'esercizio dell'azione pubblica.

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

A differenza della giurisprudenza ad oggi emanata in materia, il parere del Consiglio di Stato acquisisce pertanto diversa valenza, tesa a interpretare aspetti di contenuto tecnico giuridico, non essendo teso a dirimere una specifica controversia, come avviene per tutti i casi in cui viene adita l'autorità giudiziaria, ma essendo finalizzato a fornire un parere dotato di autorevolezza, a fronte dell'organismo emanante.

* * *

2. Ciò premesso, la Regione Toscana ha fornito al Consiglio di Stato una interpretazione sulla competenza dei geometri per le civili costruzioni che comportino la realizzazione di strutture in cemento armato, ripercorrendo recente giurisprudenza e rappresentando, in particolare che:

- il D.Lgs. 212/2010 ha abrogato il RD 2229/1939 che affermava, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, la sottoscrizione del progetto esecutivo da un ingegnere o da un architetto e, a seguito di tale abrogazione, si porrebbe il problema della permanenza delle competenze in tale materia anche per i geometri;

- l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei Geometri ha previsto, per più annualità, che il cemento amato sia stato menzionato nelle prove, e ciò presupporrebbe che tale struttura possa essere legittimamente progettata dai geometri.

Sempre secondo la Regione Toscana, poi, sussisterebbe la competenza per i geometri anche per progetto, DL e vigilanza di modeste costruzioni civili anche in zona sismica.

* * *

3. Il Consiglio di Stato, nel parere, riepiloga le norme che disciplinano le competenze della professione di geometra,quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato cementizio e quelle che disciplinano specificamente le opere da realizzare nelle zone sismiche.

Dopodiché evidenzia che, in seguito all'abrogazione dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229[1] (con il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), per quanto riguarda le opere in cemento armato normale o precompresso e di quelle a struttura metallica, "*ci si debba riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali: id est, nel caso in esame, alla specifica normativa contenuta nell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929*".

[1] "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni"

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

Ma, secondo il Consiglio di Stato, questa disposizione si giustificava in presenza della regola generale, oggi abrogata, dell'art. 1 R.D. n. 2229 del 1939, che prima era idonea a porre un limite a quanto disposto della lett. m) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, per la quale oggetto e limiti dell'esercizio professionale del geometra sono costituiti da "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

E secondo il Consiglio di Stato, una volta abrogata la regola generale, "*le modeste costruzioni civili potrebbero essere, in ipotesi tutta da dimostrare, progettate dai geometri, anche se implicanti strutture in cemento armato normale o precompresso, mentre per le costruzioni rurali e per gli edifici di uso industriale agricolo - certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone - i geometri potrebbero progettare solo "piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone". Ciò che era un'eccezione nel senso dell'ampliamento delle funzioni dei geometri, diverrebbe, oggi, un'eccezione in senso riduttivo delle funzioni stesse, **al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità***".

* * *

4. Secondo il Consiglio di Stato, non regge l'interpretazione che non sussistano più limiti alla possibilità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti di modeste costruzioni civili, "*perché trascura quanto disposto dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929*" e perché "*non considera che quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 5 novembre 1971, n. 1086, e 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 faceva riferimento ad un consolidato sistema di competenze, che escludeva i geometri dalla progettazione di opere in cemento "*.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, deve comunque considerarsi l'avvenuta abrogazione dell'art. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e la riserva in favore degli architetti ed ingegneri della progettazione ed esecuzione di "ogni opera di conglomerato cementizio, semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone".

Il Consiglio di Stato, di conseguenza, individua "***un principio regolatore**, che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali*", da applicare "*nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall'altro*". Tale principio, secondo i Giudici, è "*ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla **tutela della pubblica incolumità***", codificato nell'art.

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

64, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (e già prima nell'art. 1, co. 4, l. n. 1086 del 1971) e del quale l'art. 16, lett. l), R.D. n. 274 del 1929 faceva puntuale applicazione.

Viene poi mossa la considerazione che le tariffe professionali ora abrogate prevedevano che "*per le costruzioni antisismiche a più di un piano l'ossatura in cemento armato non possa essere progettata da geometri*", e , di conseguenza, "*la lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929 esprime un limite intrinseco all'attività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato cementizio, se esse siano tali da "interessare l'incolumità delle persone*".

Per il Consiglio di Stato, di conseguenza, "*sarebbe illogico non applicare per analogia, anche con riferimento alle costruzioni civili, la facoltà di progettazione, che l'art. 16, lett. l) attribuisce ai geometri, per quanto riguarda l'uso del cemento armato in piccole costruzioni accessorie a quelle rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone*" e, pertanto "***le modeste costruzioni civili non debbono comportare l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all'incolumità delle persone***".

Secondo il Consiglio di Stato, quindi "***anche per le "modeste" costruzioni civili** il geometra **può progettare,** con l'uso del cemento armato, **piccole costruzioni accessorie**, **che non richiedano** particolari **operazioni di calcolo e non implichino** per destinazione **pericolo per l'incolumità delle persone***".

* * *

5. Il Consiglio di Stato passa poi ad esaminare la definizione di "modeste costruzioni civili", che "*va valutata **sia sotto l'aspetto quantitativo** che **sotto quello qualitativo** (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva)*".

A tal fine il Consiglio di Stato richiama alcuni precedenti giurisprudenziali "*(ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390; Sez. II, 12 maggio 1993, n. 202)*" che valutano e definiscono la definizione di modestia delle costruzioni civili.

Secondo tale giurisprudenza, difatti, "*l'Amministrazione non può basarsi esclusivamente su un rigido criterio di valutazione meramente quantitativo, assumendo invece rilevanza decisiva l'elemento tecnico-qualitativo consistente nel determinare (volta per volta) se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nelle cognizioni della categoria dei geometri; tenuto conto della preparazione professionale della medesima in relazione agli studi compiuti, ed alla cultura accresciuta dalla evoluzione delle conoscenze tecniche"* (così in Cons. Stato, Sez. V, 12

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

novembre 1985, n. 390, che al suo interno, richiama, al riguardo altri precedenti giurisprudenziali, ovvero, Cons. Stato, V, 16 giugno 1970 n. 593; 22 giugno 1971 n. 600; 16 novembre 1971 n. 999; 19 aprile 1974 n. 293; 26 aprile 1976 n. 725).

Per la modestia delle costruzioni civili difatti, "*al fine di verificare la competenza professionale dei geometri nella progettazione di costruzioni civili, occorre tener conto sia degli aspetti qualitativi sia degli aspetti quantitativi, essendo i medesimi indissolubilmente connessi*" (così in Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390).

Tornando nuovamente all'odierno parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015, appurato che sussiste quindi caso per caso, un criterio per valutare se la costruzione civile possa ritenersi, "modesta", devono tuttavia essere "*mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed* ***in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore***".

Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, "*non può non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili*"; nel contempo, però, per evitare "*comportamenti elusivi*", la soluzione che viene fornita è che "*la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra*".

Viene specificato che non è sufficiente "*la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli"* e che "*l'incarico* ***non può*** *essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'****ingegnere****, ma deve essere* ***sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo*** *per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità*".

* * *

6. Per la formazione del geometra, infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "*la costante giurisprudenza ne abbia affermato l'assoluta* ***inidoneità*** *a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i quali,* ***specie nelle zone sismiche****, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed all'ipotizzazione di sollecitazioni, che esulano dalla specifica preparazione dei geometri*".

Viene precisato poi che il grado di pericolo sismico della Regione Toscana "*non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie*

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

e alle "modeste" costruzioni civili, nel senso appunto che ***ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione****, che faccia uso di cemento armato,* ***sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche****, che dovrà essere* ***demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze*** *tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché* ***la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto***".

* * *

7. In conclusione, dalla lettura del testo del parere del Consiglio di Stato emerge che:

a) per definire l'aspetto delle competenze dei geometri, il "***principio regolatore****, che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali*", è "*ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla* ***tutela della pubblica incolumità***";

b) "***anche per le "modeste" costruzioni civili*** *il geometra* ***può progettare,*** *con l'uso del cemento armato,* ***piccole costruzioni accessorie****,* ***che non richiedano*** *particolari* ***operazioni di calcolo e non implichino*** *per destinazione* ***pericolo per l'incolumità delle persone***";

c) la definizione di "modeste costruzioni civili" "*va valutata* ***sia sotto l'aspetto quantitativo*** *che* ***sotto quello qualitativo*** *(con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva)*", dovendo "*mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed* ***in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore***";

d) "*la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato"* deve essere affidata ad un *"tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità"*, mentre *"l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile"*, può essere affidata al geometra";

e) ***"ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione****, che faccia uso di cemento armato,* ***sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche****, che dovrà essere* ***demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze*** *tecniche";*

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it

f) è possibile affidare un incarico a più professionisti, ove non deve però evincersi "*la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli"*, e pertanto "*l'incarico* ***non può*** *essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'****ingegnere****, ma deve essere* ***sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo*** *per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità*".

* * *

8. A fronte di quanto sopra, appare lecito affermare che un attento ed analitico esame del parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015 appare sufficiente per rimuovere dubbi e perplessità relativamente alle competenze dei geometri, alla definizione di modestia delle costruzioni civili, e ad una delimitazione di competenze in *subiecta materia*, a fronte del rispetto del "*principio regolatore*" della tutela della pubblica incolumità, *che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali*".

Nell'ottica di chiarire quali siano le competenze per il cemento armato per la categoria degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, appare sufficiente richiamare semplicemente i principali passaggi del parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015, come individuati al precedente punto 7, senza aggiunte od integrazioni, dal momento in cui, da soli, chiariscono le perplessità ed i dubbi sulle competenze dei geometri in materia.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti,

Avv. Marco Antonucci

Via Oslavia 30 – 00195 Roma
Telefono 06.3725907 – Fax 06.3701629 – Email: antonuccimarco@tiscali.it